SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1726)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro per l'Ecologia

(ZANONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1986

Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1986, n. 67, recante misure provvisorie per gli scarichi degli insediamenti produttivi e degli impianti centralizzati di depurazione

ONOREVOLI SENATORI. — Il 1° marzo 1986 sono divenuti operanti per gli scarichi degli insediamenti produttivi i limiti di accettabilità previsti dalla tabella *A* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319; ciò in forza dell'articolo 13, n. 1, lettere *a*) e *b*), della legge n. 319, come modificato dall'articolo 1, terzo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Poichè numerosi impianti centralizzati pubblici (di comuni, consorzi intercomunali, consorzi ASI), a causa di ritardi dovuti a difficoltà amministrative, non sono ancora entrati in funzione in tutte le loro parti, per gli insediamenti produttivi ad essi collegati sarebbe sorta la necessità di un autonomo adeguamento degli scarichi. Di qui una situazione con serie implicazioni sul piano occupazionale, in quanto numerosi insediamenti produttivi, che non sono in grado di osservare i limiti di accettabilità di cui alla predetta tabella A, sono stati costretti a sospendere la propria attività, mentre molti altri potrebbero adottare un'identica decisione per non incorrere nelle conseguenti sanzioni penali.

Allo scopo di fronteggiare tale emergenza, dovuta prevalentemente a ritardi di parte pubblica, si impone un provvedimento-ponte che, mentre risolve nell'immediato stato di emergenza, di cui il Governo deve farsi doverosamente carico a tutela dell'occupazione, indica nel contempo la volontà di arrivare entro i tempi più stretti ad una nuova legge che affronti i punti critici rilevabili dopo dieci anni di applicazione della legge Merli, realizzando un più adeguato ordinamento complessivo per la difesa dall'inquinamento.

In tale ottica, il decreto (di cui si chiede la conversione in legge) esonera fino al 31

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

maggio 1986 gli insediamenti produttivi, collegati ad impianti centralizzati pubblici non ancora entrati in funzione in tutte le loro parti, dal rispetto dei limiti finali della normativa vigente. L'esonero opererà in sostanza solo per il tempo strettamente necessario alla presentazione e discussione di un disegno di legge rivolto ad accelerare la realizzazione di impianti pubblici, ad assicurare la loro corretta gestione e, in generale, a rendere più penetrante ed operativa la normativa vigente, soprattutto per gli aspetti riguardanti le strutture di controllo e gli strumenti di pianificazione degli interventi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 marzo 1986, n. 67, recante misure provvisorie per gli scarichi degli insediamenti produttivi e degli impanti centralizzati di depurazione.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto legge 15 marzo 1986, n. 67, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 63 del 17 marzo 1986.*

Misure provvisorie per gli scarichi degli insediamenti produttivi e degli impianti centralizzati di depurazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che le difficoltà emerse nell'attuazione delle opere pubbliche di depurazione degli scarichi degli insediamenti industriali hanno determinato situazioni che impediscono la legittima continuazione della produzione con gravi riflessi sull'occupazione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare i conseguenti provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'ecologia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In attesa dell'adozione di nuove norme volte ad accelerare la realizzazione delle opere pubbliche destinate alla depurazione degli scarichi idrici ed a rendere più efficiente il sistema dei controlli, in deroga alla normativa vigente e transitoriamente sino alla data del 31 maggio 1986:

agli scarichi degli insediamenti produttivi collegati agli impianti centralizzati di depurazione di comuni e consorzi pubblici si applicano i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari già fissate dai comuni e dai consorzi titolari del pubblico servizio;

ai medesimi scarichi, che non siano ancora effettivamente allacciati alle pubbliche fognature, si applicano i limiti, le norme e le prescrizioni regolamentari di cui all'alinea precedente o, in mancanza, i limiti di cui alla tabella *C* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni;

agli scarichi terminali degli impianti centralizzati dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano i limiti di cui alla medesima tabella *C*.

2. I titolari degli scarichi di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1986.

COSSIGA

CRAXI — ZANONE

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI